CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Il credito d'imposta 2023 per investimenti in campagne pubblicitarie -

1° marzo 2023

Premessa

Anche per il 2023, le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali possono beneficiare del **credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie** disciplinato dall'articolo 57-*bis* del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.
La norma, pur ricalcando l'incentivo previsto per gli anni precedenti, ha subito alcune modifiche, soprattutto in relazione alle spese ammesse al beneficio e al calcolo del credito.
Pertanto, di seguito si evidenziano in forma sintetica gli aspetti caratteristici della disciplina, come modificata dall'articolo 25-*bis* del D.L. 1° marzo 2022, n. 17.

Credito d'imposta investimenti pubblicitari 2023	
Fattispecie	**Descrizione**
Ambito soggettivo	Il credito d'imposta è riconosciuto: • **alle imprese** (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato); • **ai lavoratori autonomi** (ivi incluse quindi le professioni regolamentate); • **agli enti non commerciali**.
Ambito oggettivo	Sono oggetto dell'agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati: • **sulla stampa quotidiana e periodica**, anche on line; In particolare, sono agevolabili gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su: • giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile; L'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell'IVA se detraibile. In caso di IVA indetraibile, l'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA).

Spese escluse	A differenza di quanto previsto per gli anni 2020, 2021 e 2022, a decorrere dall'anno 2023 **non rientrano nel perimetro dell'agevolazione le spese sostenute per la trasmissione sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali**. Sono pertanto escluse le spese sostenute per: • l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia; • la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo; • la grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line.
Spese accessorie	Le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili **al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario**, anche se ad esso funzionale o connesso.
Società concessionarie	Le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta pubblicitaria **sono interamente ammissibili** ai fini del calcolo del credito d'imposta, in quanto costituiscono, per l'operatore economico committente, l'effettiva spesa sostenuta per l'acquisto degli spazi. Sono, invece, escluse le spese sostenute dagli operatori economici che scelgano di avvalersi di servizi di consulenza o intermediazione.
Agenzie di stampa	Gli investimenti pubblicitari sul sito web di un'agenzia di stampa sono ammissibili a condizione che: • la relativa testata giornalistica **sia registrata** presso il competente Tribunale civile ovvero presso il Registro degli operatori della comunicazione; • la testata sia dotata della figura del direttore responsabile.
Investimenti incrementali	Al fine di beneficiare del credito d'imposta, a decorrere dal periodo d'imposta 2023, il valore complessivo degli investimenti pubblicitari agevolabili (a mezzo stampa) **deve superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente**. La precedente normativa prevedeva invece per gli anni 2020, 2021 e 2022 un credito d'imposta pari al 50% delle spese complessivamente sostenute non limitandosi, pertanto, a considerare esclusivamente l'incremento di spesa registrato nell'anno rispetto al periodo precedente. Si segnala Inoltre che non è considerato incrementale l'investimento effettuato dalle imprese che nell'anno precedente rispetto a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari.
Momento di sostenimento delle spese	Non rileva il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento. Ciò che rileva, per il 2023, è l'effettuazione della campagna pubblicitaria **entro il 31/12/2023**. Il pagamento può essere effettuato con qualsiasi mezzo.
Attestazione delle spese	L'effettuazione di tali spese deve risultare da **apposita attestazione** rilasciata: • dai soggetti di cui all'art. 35 co. 1 lett. a) e 3 del D.Lgs. 241/97, legittimati a rilasciare il visto di conformità; • ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-*bis* c.c.; Tale attestazione:

	• riguarda esclusivamente l'effettività del sostenimento delle spese; • deve essere prodotta solo in relazione alla "*Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati*", di cui costituisce un presupposto.
Termini di presentazione per l'anno 2023	I termini di presentazione prevedono, come per il passato, **due differenti scadenze**: 1. **Comunicazione per l'accesso al credito**: dall'1/03/2023 al 31/03/2023. Nello specifico, la comunicazione deve essere inviata tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare". Si ricorda che, in sede di presentazione del modello in via telematica non è necessario allegare alcun documento attestante la spesa sostenuta (fatture, copie dei contratti etc..). Tuttavia, il beneficiario del credito è tenuto a conservare tutta la documentazione a supporto della richiesta al fine di esibirla all'Amministrazione finanziaria in caso di successivi controlli; 2. **Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**: dal 9/01/2024 al 9/02/2024.
Misura del credito d'imposta per il 2023	Sulla base delle modifiche introdotte dall'articolo 25-bis del D.L. n. 17/2022, il credito d'imposta, spetta nella misura del **75% del valore incrementale** degli investimenti pubblicitari effettuati esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno. Di seguito si riporta un esempio di calcolo. • Investimenti pubblicitari anno 2023: **2.000 euro**; • Investimenti pubblicitari anno 2022: **1.800 euro**; • Investimento **incrementale**: 2.000 -1.800= 200 euro; • **Credito d'imposta spettante** per il 2023: 200 * 0,75= **150 euro**. Si evidenzia inoltre, che l'agevolazione spetta nei limiti delle risorse disponibili. Tuttavia, l'ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. Pertanto, in caso di insufficienza delle risorse disponibili, **è prevista la ripartizione percentuale delle stesse tra tutti i soggetti che hanno diritto alla fruizione del credito**.
Utilizzo del credito d'imposta	Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile: • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (art. 17 del D. Lgs. n. 471/97), con codice tributo "6900", da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; • a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l'ammontare spettante.
Divieto di cumulo con altre agevolazioni	Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.
Trattamento fiscale	Il credito d'imposta si configura come un contributo **tassabile ai fini IRES e IRAP**. Sotto il profilo fiscale il contributo è inquadrabile tra i ricavi ai sensi dell'art. 85 c. 1 lett. h) del TUIR.